

Torino, lì 20/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4858

**Oggetto:** Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 (gara 8-2011).  
**CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito n. 1:**

- A) **Recesso unilaterale:** A quanto ammonta il periodo di recesso unilaterale da parte delle amministrazioni? Esiste la possibilità di recesso unilaterale anche per il fornitore e se sì quale è il periodo?
- B) **Durata del contratto:** I singoli contratti con le amministrazioni partono al momento dell'attivazione e si concludono il 31/12/2010?
- C) **Penali:** La penale per ritardo nell'attivazione parla di 500 euro per ogni giorno di ritardo imputabile al fornitore. Considerando che l'attivazione di una nuova fornitura con il distributore avviene il primo giorno del mese, un'eventuale slittamento dell'attivazione sarebbe al minimo di 30gg, pari ad una penale di 15.000 euro. Sarà effettivamente questa la penale applicata?
- D) **Allegati:** E' possibile per voi rendere disponibili l'Allegato A – Elenco soggetti interessati in formato excel e gli allegati Allegato 1 Modello dichiarazioni, il Modello Offerta economica preliminare e i Modelli di conferma in formato word?

**Si precisa quanto segue:**

- A) Nella Convenzione che verrà sottoscritta a seguito dell'aggiudicazione della gara in oggetto non è prevista l'attribuzione della facoltà di recesso né per le amministrazioni contraenti né per il fornitore aggiudicatario.
- B) Si conferma, come indicato nel Capitolato Tecnico e nello schema di Convenzione, che tutte le forniture, indipendentemente dalla data di attivazione delle stesse, termineranno il 31/12/2012, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 1 dello schema di Convenzione.
- C) La penale per ritardo nell'attivazione verrà applicata in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al fornitore con esclusione, quindi, dei giorni richiesti per l'attivazione da parte del distributore.

In ogni caso, resta salvo il limite fissato all'articolo 9 comma 4 dello Schema di Convenzione, ai sensi del quale "ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 7, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura".

D) Quanto richiesto è stato pubblicato sul sito aziendale.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano Leli

SCR